# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2049-A

# RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

## (DIFESA)

(RELATORE **CODACCI-PISANELLI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

***nella seduta del 6 giugno 1951 (Stampato n. 1530)***

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
**(PACCIARDI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
**(PELLA)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 giugno 1951***

## Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente

***Presentata alla Presidenza il 30 ottobre 1951***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Viene sottoposto alla vostra approvazione il disegno di legge relativo agli organici degli ufficiali dell'Esercito e ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

I. — CARATTERE PROVVISORIO E URGENZA.

Si tratta di un disegno di legge che non ha carattere definitivo perché, non essendo stata ancora precisata la consistenza delle nostre Forze Armate e dell'Esercito in particolare, in relazione agli impegni internazionali del nostro Paese, non è stato possibile esaminare il presente disegno di legge insieme con quelli, non meno attesi, relativi all'ordinamento dell'Esercito e allo stato giuridico degli ufficiali.

È noto, viceversa, che la legge relativa agli organici e limiti d'età è strettamente collegata, se non presuppone, la legge relativa all'ordinamento.

La necessità di eliminare la situazione di disagio in cui si trovano gli ufficiali del-

l'Esercito per gli attuali organici, insufficienti perfino in relazione alle limitate forze difensive consentite dal dettato di pace, e, d'altra parte, l'urgenza di impedire che l'attuale ristrettezza di organici e i vigenti limiti di età facciano allontanare dal servizio attivo ancora altri ufficiali, ricchi di preziosa esperienza, hanno indotto alla presentazione del disegno di legge sottoposto al vostro esame, già approvato, con comprensiva prontezza, in sede legislativa, dalla Commissione per la difesa del Senato.

### II. — Vani tentativi di speculazione politica.

Per richiesta dell'opposizione lo stesso disegno di legge è stato attribuito all'assemblea plenaria della Camera dei deputati ai fini della deliberazione in sede legislativa. È vano, tuttavia, pensare che le troppo facili imprecazioni contro l'asserita inflazione di generali o di alti gradi possano far presa su una maggioranza di deputati che, fedeli alla democrazia, sanno ben guardarsi dal suo peggior nemico: la demagogia.

In realtà gli ufficiali dei gradi più elevati non sono necessari soltanto per il comando delle grandi unità, ma sono richiesti dalla legge per ricoprire alcuni uffici come la presidenza del Tribunale supremo militare, il comando della Guardia di finanza e così via.

L'esperienza storica dimostra, d'altra parte, come sia stata saggia politica difensiva quella dei popoli i quali, di fronte a trattati che ponevano limiti numerici alle loro forze armate, si preoccuparono esclusivamente di preparare comandanti e specialisti, ossia i quadri, per essere in grado di ampliare rapidamente l'organizzazione difensiva in caso di necessità.

Gli aumenti di organici previsti dall'attuale disegno di legge hanno appunto per fine di preparare quadri adeguati a un'efficente organizzazione difensiva del nostro territorio, se fosse attaccato. In un momento come l'attuale non sarebbero giustificabili riduzioni di organici ispirate esclusivamente da considerazioni di bilancio. Per queste ragioni la maggioranza della Commissione per la difesa non ha ritenuto di accogliere integralmente le conclusioni raggiunte dalla corrispondente Commissione del Senato in base a considerazioni attinenti esclusivamente alle limitazioni di bilancio.

Tali rigorosi criteri debbono senza dubbio essere convenientemente apprezzati e tenuti presenti, ma anche sotto l'aspetto puramente economico non può negarsi il danno derivante dalla mancata predisposizione di un'adeguato inquadramento dell'organizzazione difensiva e, sopratutto, dall'eliminazione di ufficiali dotati della preziosa esperienza acquisita in numerosi anni di guerra e dalla conseguente sostituzione con personale privo di tale esperienza.

Gli aiuti di carattere internazionale relativi all'apprestamento del nostro materiale difensivo consentiranno, d'altra parte, di dedicare una parte meno ristretta del nostro bilancio alla preparazione del personale. Se gli uomini non possono costituire alcuna difesa efficace senza i mezzi, bisogna tener presente, tuttavia, che questi non valgono a nulla se non sono messi nelle mani di gente ben diretta, esperta e decisa.

Per preparare una macchina, una volta stabilito il modello, bastano pochi mesi o anche settimane; per la formazione del personale direttivo o specializzato occorrono anni e, per i gradi più elevati decenni. Il nostro Paese, scarso di mezzi, ma non di uomini, non deve trascurare la preparazione dell'importantissimo elemento di grande rilievo per la difesa nostra e in un sistema di difesa associata. Nessun rammarico se i mezzi materiali per la difesa debbono in gran parte esserci forniti da altri paesi. Sarebbe, però, umiliante non avere gli uomini in grado di usare e di organizzare simili mezzi in un completo sistema difensivo, che deve necessariamente basarsi su quadri adeguati.

### III. — Necessità di una gerarchia militare efficiente.

Il principio di gerarchia mira a unificare le organizzazioni, così da ridurre la complessità e la molteplicità ad unità. È un principio che presuppone perciò un vertice, costituito da un grado superiore a tutti gli altri.

Il progetto governativo teneva conto di tale fondamentale esigenza. Questa non è, invece, completamente soddisfatta dal disegno di legge approvato dal Senato, nel quale sono previsti ventuno generali di corpo d'armata, senza un grado superiore ad essi, che appare, viceversa, indispensabile per un completo sistema gerarchico.

Se non altro occorrerebbe prevedere tale grado come ufficio da attribuire temporaneamente all'ufficiale generale che rivesta una determinata carica; ad esempio: quella di capo di stato maggiore della difesa. In un sistema rigidamente gerarchico, tipo quello militare, non bastano l'anzianità o la carica

a completare l'unificazione organica. Occorre un grado più elevato, sia pure un grado da conferire solo temporaneamente non in considerazione della persona, ma dell'ufficio ricoperto.

Tuttavia, le modificazioni suggerite dalla Quinta Commissione permanente di questa Camera non riguardano questo punto. Esse si riferiscono, invece, a un aumento del numero dei generali di divisione, aggiungendo a quelli previsti: un tenente generale del servizio tecnico di artiglieria, un tenente generale del servizio della motorizzazione, un tenente generale del servizio automobilistico, un tenente generale medico e un tenente generale per il servizio del commissariato.

La proposta di aumento del numero dei generali di brigata è determinata dalla riconosciuta opportunità di preporre un generale al servizio di amministrazione e un generale (maggiore generale) al servizio di commissariato. Su questo ultimo punto le discussioni sono state vivaci, perché il servizio veterinario non era mai stato diretto da un generale, neppure quando i quadrupedi in dotazione all'Esercito erano assai più numerosi che adesso. Non bisogna, tuttavia, dimenticare che tutti gli ufficiali di tale servizio debbono essere forniti di laurea e che nuovi importanti compiti sono stati attribuiti ad esso; così: il controllo della parte più importante dell'alimentazione e la difesa di fronte a eventuali offensive batteriologiche.

Un'ulteriore proposta di modificazione si riferisce all'aggiunta di un colonnello per il servizio di commissariato (sussistenza).

Sembra, inoltre, al relatore che converrebbe aumentare di uno il numero dei colonnelli del commissariato, anche a costo di ridurre nella stessa misura il numero dei tenenti colonnelli, così da far ricoprire da un colonnello commissario la carica di segretario e capo ufficio tecnico della commissione centrale collaudi in appello per le Forze Armate.

### IV. — Garanzie di carriera per gli ufficiali e assorbimento di norme a carattere transitorio.

La Commissione propone di approvare gli articoli 2 e 3 così come sono formulati nel disegno di legge approvato dal Senato.

Sembra, viceversa, che per una giusta tutela degli ufficiali non prescelti per l'avanzamento sia opportuno inserire un articolo 4, di cui è stata approvata in sede referente una sommaria redazione, ma che, secondo il relatore, potrebbe più precisamente essere formulato così: « Nei confronti degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che siano stati o saranno valutati per l'avanzamento per i quadri del 1951 e successivi e dichiarati non prescelti, non si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1940, n. 370. Detti ufficiali non sono più valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo e, in attesa delle nuove disposizioni di legge sull'avanzamento degli ufficiali, rimangono in soprannumero agli organici fino al raggiungimento del limite di età del rispettivo grado. Quelli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati nella riserva, sono reintegrati nel servizio permanente effettivo a decorrere dalla data del collocamento nella riserva. Per gli ufficiali subalterni restano ferme le disposizioni del titolo IV della legge 9 maggio 1940, n. 370 ».

La Commissione propone, inoltre, di aggiungere un articolo 5 per assorbire nell'organica regolamentazione della legge da emanare un provvedimento legislativo di carattere transitorio, concernente gli ufficiali dei carabinieri, recentemente approvato in attesa dell'entrata in vigore della legge promossa con il presente progetto.

L'articolo 4 del disegno di legge approvato dal Senato diviene, in tal modo, l'articolo 6 del testo suggerito dalla Commissione e si propone di approvarlo senza modificazioni. Per l'articolo 5 originario, che diviene l'articolo 7 per la Commissione, si propone di posticipare di un anno, in vista del ritardo nell'entrata in vigore della legge, i termini costituiti dagli anni 1951, 1952, 1953 e 1954. Nell'ultimo comma, poi, si propone la semplificazione: « Il ministro della Difesa potrà negare l'ammissione ai concorsi », sopprimendo l'inciso: « in ogni caso, con provvedimento non motivato ».

Anche per il successivo articolo, all'inizio del secondo comma, è apparso opportuno riferirsi al 1952, invece che al 1951, già trascorso, almeno in massima parte, quando la legge entrerà in vigore.

L'articolo 9 del testo della Commissione è identico all'articolo 7 del testo approvato dal Senato. L'articolo 10 riproduce l'articolo 8 di quel testo, spostando di un anno, per le ragioni già esposte, il periodo di tempo 1° gennaio 1952–31 dicembre 1953.

Il relatore ritiene, inoltre, opportuno suggerire l'inserzione di un articolo 10-*bis*, allo scopo di armonizzare la futura legge con precedenti disposizioni regolamentari relative

alla nomina del vicecomandante dei carabinieri (articolo 31 e articolo 1 del regio decreto 1° ottbre 1936, n. 2145), così da sostituire al criterio dell'anzianità pura e semplice il criterio della scelta, con le adeguate garanzie offerte dalla previa designazione da parte della Commissione centrale di avanzamento. L'articolo 10-*bis*, proposto dal relatore, dovrebbe essere formulato nel modo seguente: « Dei quattro generali di divisione dei carabinieri, uno assume la carica di vicecomandante dell'Arma e sostituisce il comandante generale in caso di assenza o di impedimento. La carica è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. La proposta è formulata previa designazione effettuata, scegliendo fra i generali di divisione dei carabinieri che abbiano almeno un anno di anzianità nel grado, dalla Commissione centrale di avanzamento, alla quale interviene, con voto deliberativo, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ».

Il prevedibile spostamento di un anno dell'entrata in vigore del presente disegno di legge ha indotto, infine, a sostituire l'articolo 9 del disegno di legge approvato dal Senato, con l'articolo 11 del testo proposto dalla Commissione.

Nella tabella finale, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, la Commissione ha ritenuto di elevare di un anno – da 55 a 56 anni – soltanto il limite relativo ai maggiori dei servizi tecnici e dei servizi automobilistico, sanitario, di amministrazione e veterinario.

Considerazioni relative alla particolare situazione attuale del nostro Esercito potrebbero, tuttavia, suggerire ulteriori ampliamenti dei limiti di età.

V. — LA PRONTA APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, COME PRESUPPOSTO INDISPENSABILE PER UN EFFICIENTE ORGANNIZZAZIONE DELL'ESERCITO E PER IL CONSOLIDAMENTO MORALE DEI SUOI QUADRI.

Mi consentano i Colleghi di richiamare la loro attenzione sull'urgenza di approvare il presente disegno di legge. L'approvazione potrà dare un minimo di organizzazione al nostro Esercito, ancora turbato dalle drastiche riduzioni imposte dal dettato di pace, che hanno provocato l'allontanamento di alcuni degli elementi migliori.

È doveroso, d'altra parte, cominciare a soddisfare le giustificate aspirazioni degli ufficiali, unica categoria di dipendenti statali, che, pur trovandosi in condizioni assai più dure di qualsiasi altra categoria a causa dell'accennato sfollamento, ha rigorosamente obbedito alle leggi e si è rimessa unicamente al Governo e al Parlamento per ottenere l'accoglimento delle sue più che giustificate richieste.

Con esemplare prova di vera fortezza, coloro cui è affidato l'esercizio della forza a difesa della patria, non hanno voluto imitare i dipendenti delle altre amministrazioni nel tentativo di farsi ragione da sè. Il Parlamento non può essere insensibile di fronte a un atteggiamento così dignitoso, che è di conforto in un periodo in cui si assiste alla formazione di sindacati di dipendenti statali e in cui si sono visti ricorrere allo sciopero perfino i magistrati! Urge rendere giustizia ai dignitosi custodi della nostra indipendenza e della nostra libertà, senza le quali è vano presumere di attuare la giustizia sociale.

CODACCI-PISANELLI, *Relatore.*

# DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1

In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1° gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

*Ufficiali generali.*

| | |
|---|---|
| Generali di corpo d'armata | 21 |
| Generali di divisione | 34 |
| Generali di divisione dei carabinieri | 4 |
| Generali di brigata | 87 |
| Generali di brigata dei carabinieri | 8 |
| Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria | 2 |
| Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione | 2 |
| Maggiori generali del servizio automobilistico | 2 |
| Maggiori generali medici | 4 |
| Maggiori generali commissari | 2 |

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di Corpo d'armata cui sia conferita la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa, nonché l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

# DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*Identico.*

*Ufficiali generali.*

| | |
|---|---|
| Generali di corpo d'armata | 21 |
| Generali di divisione | 34 |
| Generali di divisione dei carabinieri | 4 |
| Tenente generale del servizio tecnico di artiglieria | 1 |
| Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione | 1 |
| Tenente generale del servizio automobilistico | 1 |
| Tenente generale medico | 1 |
| Tenente generale commissario | 1 |
| Generali di brigata | 87 |
| Generali di brigata dei carabinieri | 8 |
| Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria | 2 |
| Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione | 2 |
| Maggiori generali del servizio automobilistico | 2 |
| Maggiori generali medici | 4 |
| Maggiori generali commissari | 2 |
| Maggiore generale di amministrazione | 1 |
| Maggiore generale veterinario | 1 |

*Identico.*

*Ufficiali superiori e inferiori.*

| ARMI E SERVIZI | Colonnelli | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Subalterni |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabinieri | 28 | 134 | 159 | 514 | 581 |
| Fanteria | 225 | 586 | 1.001 | 2.001 | 2.107 |
| Cavalleria | 21 | 56 | 94 | 190 | 200 |
| Artiglieria | 135 | 351 | 599 | 1.198 | 1.262 |
| Genio | 61 | 158 | 266 | 540 | 563 |
| Servizio automobilistico | 22 | 88 | 170 | 320 | 356 |
| Servizio sanitario (medici) | 34 | 153 | 191 | 416 | 252 |
| Servizio sanitario (chimici farmacisti) | 2 | 12 | 20 | 40 | 26 |
| Servizio di commissariato (commissari) | 15 | 40 | 70 | 142 | 93 |
| Servizio di commissariato (sussistenza) | — | 12 | 24 | 92 | 97 |
| Servizio di amministrazione | 13 | 75 | 155 | 393 | 272 |
| Servizio veterinario | 2 | 10 | 19 | 35 | 24 |

Gli ufficiali superiori ed inferiori del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma o servizio di provenienza.

Il loro numero è fissato come appresso:

*Servizio tecnico di artiglieria:*

Colonnelli . . . . . 10
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani . . 77

*Servizio tecnico della motorizzazione:*

Colonnelli . . . . . 10
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani . 66

Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilitsico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati è diminuito, di volta in volta, di altrettante unità, quanti sono gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado appartenenti alla stessa arma o servizio.

ART. 2.

Salvo quanto disposto nel 3° comma del presente articolo per i generali di Corpo d'armata, di divisione e di brigata, gli organici

*Ufficiali superiori e inferiori.*

| ARMI E SERVIZI | Colonnelli | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Subalterni |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabinieri | 28 | 134 | 159 | 514 | 581 |
| Fanteria | 225 | 586 | 1.001 | 2.001 | 2.107 |
| Cavalleria | 21 | 56 | 94 | 190 | 200 |
| Artiglieria | 135 | 351 | 599 | 1.198 | 1.262 |
| Genio | 61 | 158 | 266 | 540 | 563 |
| Servizio automobilistico | 22 | 88 | 170 | 320 | 356 |
| Servizio sanitario (medici) | 34 | 153 | 191 | 416 | 252 |
| Servizio sanitario (chimici farmacisti) | 2 | 12 | 20 | 40 | 26 |
| Servizio di commissariato (commissari) | 15 | 40 | 70 | 142 | 93 |
| Servizio di commissariato (sussistenza) | 1 | 12 | 24 | 92 | 97 |
| Servizio di amministrazione | 13 | 75 | 155 | 393 | 272 |
| Servizio veterinario | 2 | 10 | 19 | 35 | 24 |

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

stabiliti con l'articolo 1 della presente legge, nei ruoli e gradi in cui presentano aumenti rispetto agli organici fissati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti gradualmente sotto le date del 1° gennaio 1951, del 1° gennaio 1952 e del 1° gennaio 1953, frazionando gli aumenti stessi in tre parti uguali. Qualora la ripartizione dia resto consistente in una unità, questa sarà portata in aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951; qualora il resto consista in due unità, una di esse sarà aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951, l'altra parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1952.

Gli aumenti di organico consistenti in una sola unità saranno attuati sotto la data del 1° gennaio 1951, gli aumenti consistenti in due unità saranno attuati per una unità sotto la data del 1° gennaio 1951, per l'altra sotto la data del 1° gennaio 1952.

Gli aumenti che gli organici di cui all'articolo 1 della presente legge presentano nei gradi di generale di Corpo d'armata, generali di divisione e generali di brigata rispetto agli organici stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti sotto le date del 1° gennaio 1951 e 1° luglio 1951, frazionando gli aumenti stessi in due parti eguali.

Prima di procedere alla ripartizione di cui ai commi precedenti saranno computate, negli organici stabiliti con l'articolo 1, le eccedenze esistenti nei vari ruoli e gradi rispetto agli organici di cui al decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

ART. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1951, la betalla n. 1 annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificata in conseguenza delle variazioni ai predetti limiti di età apportate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

Ai tenenti e sottotenenti dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età previsto per i gradi predetti anteriormente al 1° gennaio 1951.

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

Nei confronti degli ufficiali in servizio permanente effettivo che debbono essere valutati ai fini dell'avanzamento per i quadri degli anni 1951 e successivi il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1951, fermo restando per gli ufficiali subalterni quanto disposto al titolo IV della legge stessa. Gli ufficiali, esclusi i subalterni dichiarati non prescelti all'avanzamento, non sono soggetti ad ulteriori valutazioni per l'avanzamento.

Gli ufficiali già collocati nella riserva dal 1° gennaio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge, perché non prescelti all'avanzamento per il quadro 1951, sono reintegrati nel rispettivo ruolo del servizio permanente e vi restano in soprannumero agli organici di cui all'articolo 1 della presente legge, fino al raggiungimento del limite di età del loro grado.

ART. 5.

I limiti di età stabiliti dalla presente legge si applicano anche agli ufficiali dell'arma dei carabinieri nei cui riguardi abbia trovato applicazione la legge 20 aprile 1951, n. 339, che cessa di avere vigore.

Detti ufficiali sono ammessi a conseguire avanzamento e quelli di essi che risultino pretermessi all'avanzamento sono presi in esame e, se prescelti, sono promossi con l'anzianità, ai soli effetti giuridici, che sarebbe loro spettata se l'avanzamento avesse avuto luogo a suo tempo.

ART. 4.

L'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, disposta dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 7, ha effetto dal 1° gennaio 1951.

ART. 6.

*Identico.*

ART. 5.

Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954, nei ruoli ove si verifichino deficienze di subalterni rispetto all'organico di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo di arma o servizio non potrà

ART. 7.

Per gli anni 1952, 1953, 1954 e 1955 nei ruoli ove si verifichino deficienze di subalterni rispetto all'organico di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina.

*Identico.*

superare il numero delle deficienze organiche al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

I concorsi potranno essere banditi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo solo per i servizi sanitario e veterinario.

Il Ministro della difesa potrà negare, in ogni caso, con provvedimento non motivato, l'ammissione ai concorsi.

ART. 6.

Gli aspiranti ai concorsi di cui all'articolo precedente dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni. Essi non dovranno aver superato, alla data del bando di concorso, l'età di 28 anni, se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi, o di 30 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei servizi.

Per l'anno 1951 potranno partecipare ai concorsi di cui all'articolo 5 anche ufficiali di complemento che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti, abbiano superato l'età di cui al precedente comma, ma che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 33 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi o i 34 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo dei servizi.

Agli ufficiali di complemento che saranno nominati in servizio permanente effettivo con grado di tenente nei servizi sanitario e veterinario o di sottotenente nelle armi e negli altri servizi non potrà essere attribuita, nel grado, anzianità assoluta anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nell'anno, con le norme di cui al predetto testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Gli ufficiali che saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle armi e nei servizi conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'articolo 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso articolo 7.

ART. 7.

Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6

*Identico.*

Il Ministro della difesa potrà negare l'ammissione ai concorsi.

ART. 8.

*Identico.*

Per l'anno 1952 potranno partecipare ai concorsi di cui all'articolo 5 anche ufficiali di complemento che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti, abbiano superato l'età di cui al precedente comma, ma che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 33 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi o i 34 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo dei servizi.

*Identico.*

*Identico.*

ART. 9.

*Identico.*

saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 8.

Il Ministro della difesa è autorizzato a sopperire alle deficienze di ufficiali subalterni, che risultassero nei vari ruoli dopo effettuati i reclutamenti straordinari di cui agli articoli precedenti, trattenendo in servizio nel periodo di tempo 1° gennaio 1952-31 dicembre 1953, in numero non superiore alle deficienze esistenti, ufficiali di complemento, che abbiano ultimato il servizio di prima nomina e che ne facciano domanda.

ART. 9.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 582 milioni sull'esercizio finanziario 1950-51, per lire 1.747 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52, per lire 2.912 milioni sull'esercizio finanziario 1952-53 e per lire 3.494 milioni sull'esercizio finanziario 1953-54 e su ciascuno degli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 582 milioni a carico del suddetto esercizio 1950-51 verrà fatto fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo numero 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

Il Ministro della difesa è autorizzato a sopperire alle deficienze di ufficiali subalterni, che risultassero nei vari ruoli dopo effettuati i reclutamenti straordinari di cui agli articoli precedenti, trattenendo in servizio nel periodo di tempo 1° gennaio 1953–31 dicembre 1954, in numero non superiore alle deficienze esistenti, ufficiali di complemento, che abbiano ultimato il servizio di prima nomina e che ne facciano domanda.

ART. 11.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 2.329 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52 per lire 2.912 milioni sull'esercizio finanziario 1952-53 e per lire 3.494 milioni sull'esercizio finanziario 1953-54 e su ciascuno degli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 2.329 milioni a carico del suddetto esercizio 1951-52 verrà fatto fronte per lire 582 milioni mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 1.747 milioni con i fondi già stanziati nel capitolo 39 del predetto stato di previsione della spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

| GRADO | Ufficiali dell'Arma dei carabinieri | Ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e ufficiali superiori e inferiori di dette Armi | Ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria e motorizzazione) e dei servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario | Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano |
|---|---|---|---|---|
| Generale d'armata . . . . . | — | 65 | — | — |
| Generale di corpo d'armata . . . . . | — | 63 | — | — |
| Generale di divisione e tenente generale | 64 | 60 | 65 | — |
| Generale di brigata e maggiore generale | 62 | 58 | 63 | — |
| Colonnello . . . . . | 58 | 56 | 60 | — |
| Tenente colonnello . . . . . | 56 | 54 | 57 | — |
| Maggiore . . . . . | 55 | 52 | 55 | — |
| Capitano . . . . . | 52 | 48 | 52 | 52 |
| Subalterni . . . . . | 50 | 48 | 50 | 51 |

NOTA. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di scherma conservati ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni 60 previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

## LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL' ESERCITO

| GRADO | Ufficiali dell'Arma dei carabinieri | Ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e ufficiali superiori e inferiori di dette Armi | Ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria e motorizzazione) e dei servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario | Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano |
|---|---|---|---|---|
| Generale d'armata . . . . . | — | 65 | — | — |
| Generale di corpo d'armata . . . . . | — | 63 | — | — |
| Generale di divisione e tenente generale | 64 | 60 | 65 | — |
| Generale di brigata e maggiore generale | 62 | 58 | 63 | — |
| Colonnello . . . . . | 58 | 56 | 60 | — |
| Tenente colonnello . . . . . | 56 | 54 | 57 | — |
| Maggiore . . . . . | 55 | 52 | 56 | — |
| Capitano . . . . . | 52 | 48 | 52 | 52 |
| Subalterni . . . . . | 50 | 48 | 50 | 51 |

NOTA. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di scherma conservati ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni 60 previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.